

impugnato

Allegato B n. 15386/1
8551 di Repertorio

----- ALLEGATO "B" - STATUTO -----

----- Art. 1 - Denominazione. -----

E' costituita l'Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di "Fondo Forestale Italiano".

In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno stabilite con apposito decreto, così come indicato nel decreto legislativo n.117/2017. -----

Art. 2 - Principi e scopo. Oggetto sociale e attività istituzionali. -----

Principi e scopo. -----

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. -----

In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, esclusivamente di finalità di solidarietà sociale, civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; così come testualmente previsto dall'articolo 10 (dieci) comma 4 del D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, a prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 (due) e 3 (tre) del medesimo articolo, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 (sette) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. -----

1. Il Fondo Forestale Italiano è un'Associazione senza fini di lucro apolitica, apartitica e aconfessionale. -----

2. Scopo dell'Associazione è contrastare cause ed effetti dei cambiamenti climatici mediante l'attività di forestazione. -----

3. L'Associazione acquista i fondi da forestare o li riceve da donazioni e legati testamentari. -----

4. L'Associazione può forestare anche aree avute in comodato o in concessione per un congruo periodo. -----

5. Le opere di forestazione seguono in modo interdisciplinare i più moderni criteri della scienza e dalla pratica ambientale e paesaggistica, affinché le aree si coprano di foreste il più possibile autonome, limitando al minimo gli interventi umani. -----

6. L'Associazione può acquisire fondi già forestati, in qualsiasi stadio strutturale, al fine di assicurarne la conservazione nel tempo. -----

7. L'Associazione mantiene le foreste, sia quelle create sia quelle acquisite, nel loro status naturale con l'ambizione di non effettuare tagli o altri interventi di manomissione delle dinamiche naturali. Tagli a scopo commerciale non sono ammessi. Tagli non destrutturanti e limitati allo stretto necessario possono essere eccezionalmente effettuati, ove questo sia previsto dal piano di gestione o per motivi di sicurezza, sempre che ciò non diminuisca la struttura forestale e il livello di naturalità. Tali tagli devono essere preventivamente approvati dal Comitato Scientifico dell'Associazione. -----

8. I fondi dell'Associazione, forestati o meno, in qualsiasi modo acquisiti, sono inalienabili. -----

9. L'Associazione non cede i propri RMU (quote di CO2) in qualsiasi modo essi siano denominati. -----

10. L'Associazione si finanzia con quote sociali, erogazioni liberali, donazioni, legati testamentari, sponsorizzazioni e svolgendo, anche nelle proprie foreste, attività rispettose dell'uomo, dell'ambiente e delle dinamiche naturali, che non siano in contrasto con lo scopo e lo spirito dell'Associazione. -----

Al solo fine del perseguimento dell'oggetto sociale, a supporto dell'attività istituzionale dell'Associazione, ed esclusivamente da ricomprendersi tra le attività connesse e correlate, l'Associazione: -----

= instaura contatti con scuole ed altri enti di formazione di ogni ordine e grado per divulgare il pensiero ecologico e i propri principi; -----

= stimola il fundraising, il volontariato e la formazione teorica e pratica di chiunque voglia impegnarsi, anche saltuariamente, nel forestare i terreni, studiare le dinamiche naturali o proteggere le foreste; -----


= può strutturarsi sul territorio nazionale al fine di essere presente nei luoghi che intende tutelare o forestare, per meglio coinvolgere le popolazioni locali; -----

= incoraggia e sostiene la ricerca scientifica in ambito ambientale e la sua divulgazione, pertanto mantiene amichevoli rapporti con enti, istituzioni e associazioni, pubblici o privati che ritenga utili allo scopo; -----

= data la loro possibile funzione ambientale, sociale, paesaggistica, storico-culturale, riconosce l'importanza delle costruzioni, fuori dall'ambito urbano, in rovina o considerate abbandonate poiché non utilizzate; -----


= riconosce l'importanza dei terreni cosiddetti abbandonati o in successione secondaria e pertanto dichiara che i propri terreni non sono mai da considerarsi abbandonati nella sostanza, poiché volutamente gestiti favorendo la libera evolu-

Enrico Dubois
Paolo Franchi
Roberto



n qual-
nserva-
ate sia
bizione
issione
on sono
tto ne-
ve que-
i sicu-
restale
preven-
ciazio-
alsiasi
02) in
gazioni
ioni e
ettose
he non
iazio-
a sup-
ed e-
asse e
azione
gico e
azione
a sal-
amiche
esse-
a, per
to am-
hevoli
ici o
pae-
delle
idera-
donati
propri
a so-
volu-

zione delle dinamiche naturali a vantaggio dell'ambiente, per l'educazione e la formazione ambientale, per l'estetica, per la qualità e la sicurezza del territorio, per la salvaguardia della memoria storico-culturale e per promuovere la qualità della vita umana. Questo anche ove possa apparire o riscontrarsi una qualsiasi forma di abbandono prevista o definibile in base a leggi e normative vigenti; -----
= riconosce il ruolo positivo delle foreste urbane, del verde pubblico, delle food forest, delle foreste culturali, dei giardini e del paesaggio agrario nel loro complesso auspicandone una gestione che possa favorire pratiche agricole ed interventi che non ne riducano lo stato naturale o l'aspetto strutturale; -----
= può scambiare propri fondi isolati con fondi di pari interesse ambientale che siano contigui a proprietà dell'Associazione o ad aree già sottoposte a vincoli o tutele simili o maggiori. -----
In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o con l'acronimo ONLUS), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 (dieci) e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. -----
In tale eventualità, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).
L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.
L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi: -----
a) Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, civiche, e di utilità sociale; -----
b) divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 (sei) del Codice del Terzo settore;
c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominate, durante la vita dell'organizzazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 (otto) del Codice del Terzo settore, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effet-



tuare a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
d) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 (otto) del Codice del Terzo settore;

e) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 (quarantacinque) del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre ONLUS, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 (tre), comma 190 (centonovanta) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 (nove) del Codice del Terzo settore;

f) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 (tredici) del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 (quattordici) del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Oggetto sociale e attività istituzionali:

L'associazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, civiche e di utilità sociale, si propone di realizzare:

= interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-

grioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazio-
ne accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusio-
ne dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e ri-
ciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui
all'articolo 7 (sette) del decreto legislativo 5 febbraio
1997 n. 22; -----

= interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-
rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. -----

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento
delle finalità statutarie, si propone, esclusivamente quale
attività strumentale e direttamente connessa di:

= permettere e finanziare tesi di laurea e dottorati di ri-
cerca sui terreni forestati o in procinto di esserlo; -----

= autofinanziarsi in modalità non in contrasto con lo spiri-
to dell'Associazione o dello Statuto. Ad esempio l'Associa-
zione può, a fronte di corrispettivi, fornire consulenze, te-
nere corsi d'istruzione, per formare volontari, in funzione
dell'attività istituzionale di tutela della natura e dell'am-
biente in alcune aree di sua proprietà. -----

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle i-
stituzionali, a condizione che siano secondarie e strumenta-
li rispetto alle attività di interesse generale, nel rispet-
to dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secon-
do le disposizioni di cui all'articolo 6 (sei) del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizio-
ne dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei
limiti stabiliti dal previgente D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.
460.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita
dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, al
fine di reperire i fondi necessari per gli scopi statutarie,
si propone di organizzare raccolte fondi nel corso delle cam-
pagne di sensibilizzazione. -----

Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il ri-
spetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomi-
ni e donne e i diritti inviolabili della persona. -----

Art. 3 - Sede -----


L'Associazione ha sede legale e amministrativa presso lo stu-
dio del commercialista dott. Mauro Bartolomucci in Via Napo-
li, 29 03036 Isola del Liri (FR). Con deliberazione da adot-
tarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sop-
primere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e
all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordi-
naria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del pre-
sente Statuto. -----

Art. 4 - Durata -----

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

a) Quando lo scopo è stato raggiunto;



b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, o al demanio pubblico o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 8 (otto) del Codice del Terzo settore. -----

----- Art. 5 - Soci -----
L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'associazione, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 (otto) del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto. Vige il principio del voto singolo.

Non sono ammesse deleghe.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso. La qualifica di Socio si perde per:

recesso;

decesso;

radiazione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione ed eventuali prestazioni "non professionali" degli associati nei confronti dell'associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata R.R. al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

La radiazione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

----- Art. 6 - Doveri degli associati. -----


I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 15 (quindici) febbraio di ogni anno.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All'atto



di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. E' obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio direttivo di escludere il socio. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno. -----

----- Art. 7 - Organi Sociali -----

Sono organi dell'Associazione: -----

L'Assemblea dei soci; -----

il Presidente; -----

il Consiglio Direttivo; -----

il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);

il Comitato scientifico. -----

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

a) eleggibilità libera degli organi amministrativi; -----

b) principio del voto singolo; -----

c) sovranità dell'assemblea dei soci; -----

d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Le cariche associative sono a titolo gratuito. -----

----- Art. 8- L'Assemblea dei Soci. -----

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci. -----

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione,

eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro dei Soci. -----

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci; aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. -----

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria delibera: -----

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; -----

- l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo; -----

- l'elezione dell'Organo di Revisione; -----

- l'approvazione del rendiconto contabile - economico - finanziario di fine anno associativo; -----

- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio; -----

- l'approvazione della nomina e della surroga dei componenti del Comitato Scientifico; -----

- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. -----

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. -----

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore. -----

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti. -----

Tranne che per modificare lo Statuto e per sciogliere l'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta. -----

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore. -----

L'Assemblea straordinaria delibera: -----


- sulle richieste di modifica dello Statuto (vedi art. 18); -----

- sullo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 19); -----

- sulla nomina del liquidatore. -----

Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, i soci che lo desiderino possono partecipare in via telematica purché siano identificabili con certezza. -----

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto



nel libro delle Decisioni dell'Assemblea dei soci. -----

----- Art. 9 - Consiglio Direttivo. -----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, sempre e comunque in numero dispari. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. -----

I membri del consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti. -----

E' ammesso il voto per corrispondenza che deve essere comunicato a tutti i membri del Consiglio Direttivo entro la data prevista per la seduta. Per esercitare il voto per corrispondenza è da considerarsi valido l'uso di qualsiasi mezzo di tipo elettronico e/o informatico idoneo a fornire prova di spedizione e ricevimento. Il voto per corrispondenza non è computabile nel quorum costitutivo previsto per il Consiglio Direttivo. -----

Qualora anche un solo membro del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta motivata per le deliberazioni del Consiglio Direttivo viene applicata una maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti calcolata senza tener conto delle cifre decimali del risultato. Tale richiesta può essere effettuata esclusivamente nelle seguenti materie: Sponsorizzazioni (accettazione e contenuto), Partnership e/o accordi di collaborazione con altri soggetti giuridici, grandi spese e grandi investimenti. -----

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio direttivo redige i programmi di attività sociali previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci; determina le quote associative, adotta provvedimenti disciplinari; compila il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo essere stato portato a loro conoscenza, cura gli affari di ordine amministrativo. -----

Il Consiglio Direttivo nomina e surroga i componenti del Comitato Scientifico. Tali atti vanno approvati dall'Assemblea dei Soci. -----

Il Consiglio Direttivo consulta il Comitato Scientifico in merito alle questioni più tecniche e scientifiche. -----

Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente e nomina il Segretario, il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie. Il Vice Presidente deve essere un membro del Consiglio Direttivo; Segretario e Tesoriere possono anche essere semplici associati.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.

Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, i componenti che lo desiderino possono partecipare in via telematica alle riunioni del Consiglio Direttivo, purché essi siano identificabili con certezza.

Art. 10 - Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.


I compiti del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Il Presidente ed il Vicepresidente decadono unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo e sono comunque rieleggibili.

Il Segretario e il Tesoriere durano in carica sino a revoca ricevuta dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 bis - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha compiti consultivi ed è composto da tre a sette persone di riconosciute competenze tecnico scientifiche nel campo di azione dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico possono essere esterni all'Associa-



zione. -----

----- Art. 11 - Organo di Revisione -----

L'Organo di Revisione è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o quando è obbligatorio per legge.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

----- Art. 12 - Risorse economiche. -----

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi dei soci; -----
- b) contributi di privati e imprese; -----
- c) eredità, donazioni e legati; -----
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici; -----
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- f) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità di cui al presente statuto. -----

----- Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili. -----

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

----- Art. 14 - Raccolta pubblica di fondi -----

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

----- Art. 15 - Controversie -----

Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

----- Art. 16 - Bilancio di esercizio e relazione di missione -----

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 17- Intramissibilità della quota associativa.

La quota o contributo associativo è intramissibile.

Art. 18 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria. Per la modifica dell'articolo 2 (due) dello Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto.

Art. 19 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.


In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o al demanio pubblico o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge. Nel caso in cui non venga conseguita la qualifica di Onlus, la devoluzione sarà a favore di altra associazione con oggetto analogo o a fini di pubblica utilità.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

Art. 20 - Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa ri-




ferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e
al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislati-
vo 3 luglio 2017, n. 117. -----

Letto, approvato e sottoscritto.

Emanuele Lombardi

Paolo Giuseppe Rocco



**Copia conforme all'originale, munito
delle prescritte firme nei miei rogiti.**

Rieti il 24 Ottobre 2018

Paolo Giuseppe Rocco

